

CONTRIBUTO DELL'IGF ITALIA ALLA CONSULTAZIONE SUL SECONDO PAN BHR

Punti da privilegiare nella strategia del secondo Piano d'Azione Nazionale su Impresa e Diritti Umani (PAN-BHR) dal punto di vista della Governance di Internet

Nel mondo digitale ed on-line le priorità da perseguire nel campo dei diritti umani applicati alle imprese, sono leggermente diverse da quelle del mondo analogico e pongono problemi di diversa natura, vista la loro dimensione virtuale e cross-borders.

In tutto il mondo la rete degli IGF nazionali e regionali (detta NRI – national regional initiatives) cerca di promuovere una serie di azioni prioritarie da includere nei piani nazionali. In particolare –andando dal macro al micro- in Italia si possono menzionare:

- 1) Dare un seguito alla raccomandazione unanime del Parlamento del 31/7/2015 “Dichiarazione dei diritti Internet”, promossa per iniziativa di Stefano Rodotà, e poi approvata all’unanimità dalla Camera dei Deputati:
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/commissione_internet/dichiarazione_dei_diritti_internet_publicata.pdf;
- 2) Questa raccomandazione –cui non è stato dato nessun seguito legislativo a causa dello scioglimento della legislatura- è comunque divenuto un punto di riferimento internazionale, in modo analogo a quanto accaduto per il “Marco civil” brasiliano, e vanta oggi molte iniziative analoghe ad essa ispirate;
- 3) Nella raccomandazione si parla di diritti dei cittadini (e quindi individuali) ma molti di quelli citati possono esser goduti effettivamente solo se le imprese collaborano attivamente alla loro realizzazione.
- 4) In particolare l’art. 4 (neutralità della rete) recita: *“Ogni persona ha il diritto che i dati trasmessi e ricevuti in Internet non subiscano discriminazioni, restrizioni o interferenze in relazione al mittente, ricevente, tipo o contenuto dei dati, dispositivo utilizzato, applicazioni o, in generale, legittime scelte delle persone. 2. Il diritto ad un accesso neutrale ad Internet nella sua interezza è condizione necessaria per l’effettività dei diritti fondamentali della persona. “*

Sarebbe quindi opportuno che nella nuova stesura del PAN-BHR questa dimensione fosse presa in conto;

- 5) Parimenti all’art. 5 (Tutela dei dati personali) è scritto che *“Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati che la riguardano, per garantire il rispetto della sua dignità, identità e riservatezza. 2. Tali dati sono quelli che consentono di risalire all’identità di una persona e comprendono anche i dati dei dispositivi e quanto da essi generato e le loro ulteriori acquisizioni e elaborazioni, come quelle legate alla produzione di profili 3. Ogni persona ha diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano, di ottenerne la rettifica e la cancellazione per motivi legittimi 4. I dati devono esser trattati rispettando i principi di necessità, finalità, pertinenza, proporzionalità e, in ogni caso, prevale il diritto di ogni persona all’autodeterminazione informativa. 5. I dati possono essere raccolti e trattati con il consenso effettivamente informato della persona interessata o in base a*

altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Il consenso è in via di principio revocabile. Per il trattamento di dati sensibili la legge può prevedere che il consenso della persona interessata debba essere accompagnato da specifiche autorizzazioni. 6. Il consenso non può costituire una base legale per il trattamento quando vi sia un significativo squilibrio di potere tra la persona interessata e il soggetto che effettua il trattamento. 7. Sono vietati l'accesso e il trattamento dei dati con finalità anche indirettamente discriminatorie."

Sarebbe quindi importante che alle imprese di settore che sono essenziali per la realizzazione di questi obiettivi (tipo Internet Service Providers, società di TLC, fornitori di connettività e di servizi applicativi on-line, ecc) venisse chiesto di rispettare –anche al di là di quanto richiesto dalla legge europea, i principi fondamentali del rispetto della vita privata, del divieto di conservazione ed uso dei dati sensibili, e così via;

- 6) Idem all'art. 7 dove si parla (Diritto all'inviolabilità dei sistemi, dei dispositivi e domicili informatici) *"I sistemi e i dispositivi informatici di ogni persona e la libertà e la segretezza delle sue informazioni e comunicazioni elettroniche sono inviolabili. Deroghe sono possibili nei soli casi e modi stabiliti dalla legge e con l'autorizzazione motivata dell'autorità giudiziaria."*

Dove oggi invece alcune delle principali piattaforme Internet (motori di ricerca, social media e simili) sono sottoposte alla legislazione USA o cinese e sono tenute a condividere i dati dei propri utenti, anche di quelli esteri, con le autorità di sicurezza del paese di origine. Sarebbe quindi opportuno inserire la richiesta ai soggetti esteri operanti in Italia di garantire che le leggi nazionali prevalgano su quelle del paese d'origine, ove esse entrino in conflitto su questioni relative ai diritti umani;

- 7) Anche gli articoli successivi (sia pure in misura minore) hanno un impatto sui diritti umani, e possono essere esercitate solo grazie all'adesione (su base volontaria) delle imprese di settore, quali ad esempio "la protezione dell'anonimato" (art.10), "l'esercizio del diritto all'oblio" (art. 11) ; "Sicurezza in rete" (art. 13);
- 8) Un aspetto di particolare interesse per il mondo delle imprese, è quello segnalato all'art. 14 (governo della rete) paragrafo 4, in cui si raccomanda : "4. In ogni caso, l'innovazione normativa in materia di Internet è sottoposta a valutazione di impatto sull'ecosistema digitale.". Un principio assai innovativo che riconosce il diritto all'innovazione come componente essenziale dello sviluppo digitale, ma –dall'altra parte- prevede per gli innovatori (e cioè le imprese) l'obbligo di valutazione d'impatto sull'ecosistema digitale e sul sistema dei diritti. Il recente caso del dibattito internazionale in materia di riconoscimento automatico attraverso le telecamere di controllo sul territorio, è un esempio perfetto di come un'innovazione volta ad aumentare la sicurezza dei cittadini e delle infrastrutture, possa avere però un forte impatto sulle libertà individuali e –come tale- vada monitorata e valutata accuratamente prima di una eventuale introduzione nel paese.

Questi sono alcuni dei punti centrali su cui gli IGF di tutto il mondo stanno lavorando ed in particolare quello italiano, attraverso l'Associazione IGF Italia, sta dedicando la sua attenzione. Diverse di questi argomenti saranno infatti trattati approfonditamente ed in maniera multistakeholder nella prossima riunione dell'IGF Italia, in programma a Cosenza dal 9 all'11 novembre e che vedrà la partecipazione dei massimi esperti mondiali di Internet Governance, ed una serie di dibattiti su temi come la disinformazione, l'accesso alla rete, l'esclusione digitale e molti altri, che hanno una grande attinenza con i temi del dibattito sul Piano d'Azione Nazionale su Impresa e Diritti Umani (PAN-BHR)

